

ALLEGATO "A" AL N° 40/30 DIRACC

# Statuto


---

COMUNITÀ ENERGETICA IRIS SOCIETÀ COOPERATIVA SPA



## SOMMARIO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.....	1
Art. 1 - Denominazione e sede.....	1
Art. 2 - Durata.....	1
TITOLO II - SCOPO E OGGETTO SOCIALE.....	1
Art. 3 - Scopo mutualistico.....	1
Art. 4 - Oggetto sociale.....	2
TITOLO III - PRINCIPI.....	4
Art. 5 - Principi.....	4
TITOLO IV - LE COMUNITA' LOCALI SOCI (CLS).....	4
Art. 6 - Organizzazione zonale della Comunità.....	4
Art. 7 - Zone Locali di Autoconsumo.....	5
Art. 8 - Comunità Locali Soci (CLS).....	5
Art. 9 - Regolamento e organi della CLS.....	5
TITOLO V - SOCI.....	5
Art. 10 - Requisiti dei soci.....	5
Art. 11 - Domanda di ammissione.....	6
Art. 12 - Poteri di controllo del socio.....	7
Art. 13 - Diritti e obblighi dei soci.....	7
Art. 14 - Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione.....	8
Art. 15 - Perdita della qualità di socio.....	9
Art. 16 - Recesso del socio.....	9
Art. 17 - Esclusione.....	10
Art. 18 - Liquidazione.....	10
Art. 19 - Morte del socio.....	10
Art. 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.....	11
TITOLO VI - SOCI SOVVENTORI.....	11
Art. 21 - Soci sovventori.....	11
Art. 22 - Conferimento e azioni dei soci sovventori.....	11
Art. 23 - Delibera di emissione.....	11
Art. 24 - Recesso dei soci sovventori.....	12
TITOLO VII - RISTORNI.....	12
Art. 25 - Ristorni.....	12



Art. 26 - Ristorni per incentivi MASE .....	12
<b>TITOLO VII- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE .....</b>	<b>12</b>
Art. 27 - Elementi costitutivi .....	12
Art. 28 - Caratteristiche delle azioni cooperative .....	13
Art. 29 - Bilancio di esercizio .....	13
<b>TITOLO IX - GOVERNO DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>14</b>
Art. 30 - Organi Sociali .....	14
Art. 31 - Assemblee e modalità di convocazione .....	14
Art. 32 - Assemblea straordinaria.....	15
Art. 33 - Assemblea ordinaria.....	15
Art. 34 - Costituzione e quorum deliberativi .....	15
Art. 35 - Voto .....	16
Art. 36 - Presidenza dell'assemblea.....	16
Art. 37 - Assemblee separate .....	16
Art. 38 - Consiglio di amministrazione .....	16
Art. 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione .....	17
Art. 40 - Compiti del Consiglio di amministrazione .....	17
Art. 41 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni .....	18
Art. 42 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società .....	18
Art. 43 - Collegio sindacale .....	18
Art. 44 - Controllo legale .....	19
<b>TITOLO X - CONTROVERSIE .....</b>	<b>19</b>
Art. 45 - Clausola di mediazione ed arbitrale .....	19
<b>TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....</b>	<b>19</b>
Art. 46 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio.....	19
<b>TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI .....</b>	<b>20</b>
Art. 47 - Regolamenti.....	20
Art. 48 - Clausole mutualistiche .....	20
Art. 49 - Normativa applicabile.....	20
Art. 50 - Start up innovative .....	20

Stampato in data 10/01/2023  
ore 10:00:00  
PAG. 1000 - 1000

## TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita la Società per Azioni sotto forma cooperativa denominata

### **“Comunità Energetica IRIS Società Cooperativa Spa”**

O, in forma abbreviata,

### **“ IRIS Coop Spa”**

2. La cooperativa svolge il ruolo di Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dei successivi provvedimenti attuativi.
3. La cooperativa ha sede legale nel Comune di Cavriglia (AR).
4. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
5. La cooperativa opera nell'intera zona di mercato Centro Nord (Toscana-Marche). Potrà operare anche in altre zone di mercato se previsto dalla normativa vigente.

### Art. 2 - Durata

1. La cooperativa ha durata illimitata e può essere sciolta solo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa a volontaria, oppure in caso di decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## TITOLO II - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

### Art. 3 - Scopo mutualistico

1. La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente e ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
2. La cooperativa non ha fini di lucro e, pertanto, si applicano i limiti alla distribuzione dei dividendi ed alla remunerazione dei soci stabiliti dall'articolo 2514 del codice civile.
3. La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci.
4. La cooperativa, pertanto, si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci ai sensi dell'art. 2513 del c.c., prevedendo quello di utenza di beni o servizi, quello delle prestazioni lavorative, nonché quello di apporto di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2512 del c.c.
5. La cooperativa è apartitica e indipendente e si propone di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
6. La cooperativa persegue lo scopo del libero accesso alle fonti energetiche secondo un modello di produzione diffusa e partecipata di energia rinnovabile, l'utilizzo razionale della stessa e il contrasto alla povertà energetica.
7. La cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile e dallo Statuto.
8. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci e operatori.
9. La cooperativa svolge il ruolo di Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Per svolgere tale ruolo la cooperativa realizza, acquisisce e gestisce impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, propri o di proprietà dei soci o di terze parti (impianti fotovoltaici, eolici, idro-

- elettrici o di altro tipo) e organizza i propri soci in sezioni territoriali sottostanti alla stessa cabina primaria, con le modalità definite nel TITOLO IV del presente Statuto, realizzando e fornendo servizi per favorire la condivisione dell'energia elettrica prodotta localmente, l'elettrificazione e ottimizzazione dei consumi, il risparmio energetico.
10. La cooperativa, nello svolgere i propri compiti di CER, può associare sotto forma federativa altre CER, svolgendo per le stesse le attività di centro di servizi, di interfaccia nei confronti del GSE e degli altri organismi tecnici previsti dalla Legge e ogni altra attività ad essa delegata. La regolamentazione di tali rapporti di delega e di rappresentanza è definita nell'ambito del regolamento generale e da accordi e contratti specifici definiti tra le parti.
11. La cooperativa può aderire, su delibera del consiglio di amministrazione, ad una o più associazioni di categoria.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

1. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui agli articoli precedenti la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei servizi innovativi previsti dalla normativa specifica riguardante le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ivi comprese tutte le attività ancillari allo scopo principale necessarie al corretto sviluppo del nuovo sistema di auto consumo energetico descritto dalla normativa cogente in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo (TIAD, TICA e TIDE) . Più precisamente la cooperativa intende sviluppare, produrre e commercializzare i seguenti servizi innovativi ad alto valore tecnologico anche integrati tra loro:
- a) realizzazione di un nuovo ed innovativo sistema di produzione diffusa di energia rinnovabile, così come disciplinato dal D.Lgs. 199/2021 art.31;
  - b) condivisione dell'energia autoprodotta tra diversi attori (produttori e consumatori/clienti) mediante sistemi di bilanciamento del flusso energetico ottimizzati in base alla produzione oraria e calendarizzata;
  - c) progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi per il bilanciamento delle quantità di energia erogata dai vari siti di produzione ed i molteplici siti di consumo;
  - d) progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi di gestione dei flussi amministrativi al fine di poter beneficiare degli incentivi (ex. Art. 8 D.Lgs. 199/2021) dedicati all'energia autoprodotta, condivisa ed eventualmente autoconsumata, coerentemente con le discipline regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) e del Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE);
  - e) progettazione, sviluppo e costruzione di sistemi di monitoraggio, misura e regolazione dell'energia prodotta e condivisa al fine di bilanciare i flussi e permettere una corretta quantificazione delle diverse componenti;
  - f) progettazione, sviluppo e fornitura di servizi di supporto tecnico ed amministrativo per la configurazione di CER sul territorio nazionale;
  - g) progettazione, sviluppo e fornitura di servizi di supporto tecnico ed amministrativo per la realizzazione di programmi applicativi per elaborati elettronici ed algoritmi per intelligenza artificiale dedicati alle CER;
  - h) progettazione, sviluppo e fornitura di servizi di applicazioni, sistemi e soluzioni informatiche per la gestione di dati di produzione e consumo dell'energia tra i vari punti di produzione ed i molteplici siti di consumo;
  - i) progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi dedicati all'attuazione delle trasformazioni organizzative, economiche e sociali per la sostenibilità ed Innovazione ambientale, basati sulle logiche della sharing energy;
  - j) progettazione, sviluppo e produzione di strumenti e metodologie per erogazione di formazione a vari livelli dei sistemi di condivisione dell'energia con conseguenti benefici ambientali e sociali, in tema di sostenibilità e perseguimento degli obiettivi precisi di cui al PNRR nazionale nonché ai principi comunitari sottesi alla creazione e sviluppo di partnership con Incubatori tecnologici, fornitori di prodotti e tecnologie, università, centri di ricerca ed altre entità pubbliche o private per le realizzazioni delle attività sopra descritte.
2. Con le modalità e gli obiettivi sopra descritti la Cooperativa ha come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi in campo energetico ivi comprese le attività necessarie a gestire le possibili ricadute positive in termini ambientali, sociali, di miglioramento degli stili di vita a favore dei soci e dei territori nei quali si svolge l'attività così come prevede la normativa relativa alle CER e precisamente:

- a) produrre, compravendere, utilizzare, erogare e ripartire energia proveniente principalmente da fonti rinnovabili anche tramite la gestione di tutte le forme incentivanti previste per legge. L'energia sarà prodotta dalla Cooperativa esclusivamente da fonti rinnovabili;
- b) operare direttamente o indirettamente sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
- d) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- e) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- f) promuovere l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- g) acquisire terreni o i diritti d'uso di altre superfici per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- h) acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni Immobili altrui;
- i) offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli, dedicati alla mobilità di qualsiasi tipo, circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato; offrire beni o servizi volti a favorire l'utilizzo, la gestione e la manutenzione collettiva dei mezzi di mobilità; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli; sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
- j) promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- k) promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;
- l) favorire e sostenere direttamente ed indirettamente la coesione sociale, la costruzione di comunità solidali e resilienti, anche attraverso il sostegno ad iniziative e servizi promossi da Enti del Terzo Settore, tesi a realizzare opportunità di incontro e di convivialità e servizi di prossimità di tipo assistenziale, domiciliare e sociale;
- m) ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale;
- n) fornire servizi informatici per la transizione energetica e digitale, sia per soci che per terzi;
- o) fornire servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su impianti ed edifici, sia per le aziende che per le utenze domestiche;
- p) progettare, installare e gestire impianti secondari di distribuzione energetica;
- q) costituire configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CLS) così come disciplinato dalla Delibera ARERA e dal Decreto CACER;
- r) compravendere energia elettrica selezionando le offerte commerciali più vantaggiose, proponendole ai propri soci, i quali potranno stipulare il proprio contratto di fornitura con il venditore alle condizioni stabilite;
- s) La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, Immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale;
- t) La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti;
- u) È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- v) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
3. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o

*Pierluigi Fenucci*

*Alessandro Gatti*

*Francesco*

*...*



all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative.

4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

### **TITOLO III - PRINCIPI**

#### **Art. 5 - Principi**

1. La cooperativa opera nel campo energetico, sociale, culturale ed istituzionale in base ai seguenti principi:
  - a) La sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio energetico e delle risorse in genere, incluso il loro riciclo e riuso;
  - b) La salute e il benessere dei cittadini, attraverso la riduzione dell'inquinamento e il sostegno alle attività di prevenzione;
  - c) il mutualismo e la partecipazione attiva dei cittadini, alla gestione e conservazione dei beni comuni, valorizzando le persone e difendendo l'ambiente;
  - d) La solidarietà e l'inclusione sociale, garantendo a tutti i membri della comunità l'accesso equo e sostenibile ai benefici dell'energia rinnovabile e svolgendo azioni concrete per supportare i membri in difficoltà;
  - e) L'economia locale, attraverso il coinvolgimento di lavoratori e aziende del territorio, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro legati alle energie rinnovabili;
  - f) L'innovazione e la creatività, tramite il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo, per la definizione di soluzioni innovative e creative;
  - g) L'autonomia e l'indipendenza delle comunità locali nella produzione e uso del bene comune energia;
  - h) Il lavoro agile e intelligente, incentivando forme di mobilità condivisa basata su energie rinnovabili e supportando forme organizzative di smart working e di co-working da mettere a disposizione di individui e imprese;
  - i) La trasparenza e fiducia, fornendo ampia informazione e rendicontazione sulle proprie attività e sull'utilizzo delle proprie risorse, favorendo la creazione di un ambiente di fiducia e collaborazione;
  - j) La promozione delle pari opportunità e della partecipazione attiva di giovani e donne alla vita della cooperativa, creando un ambiente che favorisca l'accesso equo alle opportunità per tutti i soci, indipendentemente dall'età, dal genere, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica personale;
  - k) L'educazione e formazione nella comunità creando le competenze necessarie per svolgere un ruolo attivo e consapevole;
  - l) L'apertura a relazioni e partnership con soggetti esterni alla cooperativa, allo scopo di creare sinergie e perseguire il bene comune.

### **TITOLO IV - LE COMUNITA' LOCALI SOCI (CLS)**

#### **Art. 6 - Organizzazione zonale della Comunità**

1. Per poter operare in modo efficace ed in coerenza con la regolazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, la cooperativa organizza i propri soci sul territorio in Comunità Locali Soci (CLS).
2. Appartengono alla medesima CLS, tutti o una parte dei soci aventi un POD (Point of Delivery) situato nell'area sottesa ad una stessa cabina primaria, chiamata per brevità Zona Locale di Autoconsumo (ZLA).
3. È facoltà della Cooperativa istituire più CLS all'interno della stessa ZLA.
4. Se la normativa lo prevederà, sarà facoltà della Cooperativa istituire CLS comprendenti soci aventi POD sottesi a diverse cabine primarie.

#### Art. 7 - Zone Locali di Autoconsumo

1. I perimetri delle ZLA sono quelli pubblicati dal GSE sul proprio sito ufficiale e possono essere modificati periodicamente.
2. Ogni socio è assegnato alla specifica ZLA dove è localizzata la propria unità di consumo o di produzione, considerando il perimetro valido all'atto dell'ammissione alla cooperativa.
3. L'assegnazione degli impianti di produzione e consumo alle ZLA e il diritto del socio di richiedere la partecipazione nell'ambito di una o più CLS (la partecipazione a più CLS si potrebbe verificare quando il socio ha più punti di consumo e produzione localizzati su diverse CLS) sono normati dal Regolamento Generale della cooperativa, approvato dall'assemblea dei soci.
4. Il Regolamento Generale della cooperativa definisce le modalità di partecipazione dei soci con più di una unità di consumo e/o di produzione localizzate in ZLA diverse, le modalità da seguire per la cessione o il trasferimento di impianti tra soci, le conseguenze derivate dalla cessione di immobili e ogni altra casistica rilevante ai fini del funzionamento della Cooperativa e del corretto rapporto tra i soci.

#### Art. 8 - Comunità Locali Soci (CLS)

1. Le Comunità Locali Soci (CLS) sono costituite da tutti o una parte dei soci della cooperativa con unità di consumo e/o di produzione afferenti ad una stessa cabina primaria (ZLA).
2. Ad una CLS, se il regolamento istitutivo lo prevede, possono anche aderire Comunità Energetiche Locali preesistenti, anche attraverso l'adesione alla cooperativa dei propri membri seguendo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale della Comunità.
3. La cooperativa presenterà al GSE, per ciascuna CLS, separate istanze denominate Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER).
4. Se possibile e funzionale all'organizzazione della cooperativa, ad ogni CLS potrà corrispondere un'assemblea separata di cui al successivo articolo 37.
5. Per ogni CACER sarà individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri della CLS possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

#### Art. 9 - Regolamento e organi della CLS

1. Ogni Comunità Locale Soci dispone di autonomia, definita dal proprio regolamento istitutivo che dovrà essere approvato dagli organi amministrativi della Cooperativa.
2. Il regolamento istitutivo delle CLS dovrà in tutti i casi essere coerente con quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento Generale della Cooperativa.

### TITOLO V - SOCI

#### Art. 10 - Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere comunque inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile, come stabilito dalla normativa, è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2 lettera b, del Decreto Legislativo 199/2021 e s.m.i. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche le amministrazioni comunali, gli enti territoriali, le autorità locali nonché associazioni, fondazioni e enti del terzo settore, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.



3. La CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
4. La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
  - Soci operatori;
  - Soci sovventori.
5. I soci operatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici:
  - a) Produzione e fornitura di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi (soci produttori);
  - b) Utenza mediante acquisto e/o condivisione di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi dalla cooperativa anche attraverso propri membri (soci utenti);
  - c) Plurimo qualora i soci svolgano contestualmente il ruolo di produttore e utente auto-consumatore di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi (soci prosumer);
  - d) offerta di servizi, ad esempio impiantisti, progettisti, ecc., alla cooperativa per il perseguimento del proprio oggetto sociale, ad esclusione della produzione e fornitura di energia, ossia i soci fornitori;
  - e) L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;
  - f) L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo;
  - g) Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
6. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa,
7. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
8. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.
9. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
10. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

#### **Art. 11 - Domanda di ammissione**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta ovvero compilare l'apposito modulo on line pubblicato sul sito istituzionale che dovrà contenere:
  - a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
  - b) i dati relativi ai contratti energetici in essere (codice POD, fornitore, indirizzo della fornitura);
  - c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e della condizione professionale;
  - d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
  - e) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge o dallo Statuto;

- f) La dichiarazione di aver ricevuto, letto e compreso le clausole del presente statuto e del regolamento generale della cooperativa applicabili al socio, e di accettarne le condizioni;
- g) se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:
- h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA;
- i) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta, la visura aggiornata rilasciata dal registro delle imprese e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
- j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

3. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

5. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

6. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. Il Consiglio di Amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse a destinare allo svolgimento delle attività sociali svolte dalle CLS.

8. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati, potrà avvalersi della collaborazione delle CLS e dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

#### Art. 12 - Poteri di controllo del socio

1. I membri che esercitano potere di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono specificate nel regolamento generale della Comunità Energetica.

#### Art. 13 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Inoltre, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore (cliente finale), compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, al momento dell'ingresso in società, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
    - del capitale sottoscritto;
    - dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
    - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021;
  - d) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  - e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale;
  - f) comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione CACER di riferimento (POD, titolare fornitura, ecc.);
  - g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della comunità energetica di riferimento.
3. Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.
4. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.
5. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

#### **Art. 14 - Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione**

- 1. I soci cooperatori individuano la Cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 2. Si dà atto, ai sensi di Legge, che la Comunità Energetica Rinnovabile è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

3. Con l'avvenuta ammissione, il socio cooperatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla Cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.
4. I soci cooperatori affidano alla Cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi. Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto-consumata.
5. La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto loro spettante degli introiti di cui al precedente comma tenuto conto:
- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
  - del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza;
  - della categoria di soci cooperatori di appartenenza;
  - dell'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la Cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
  - di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento.
6. La comunità energetica può delegare le attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata, o alle condizioni di rinnovo.
7. Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà delegare alla singola CLS le decisioni in merito alla ripartizione tra gli stessi membri della CLS degli incentivi e premialità di cui sopra attribuiti/maturati nella stessa CLS.

#### Art. 15 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  - b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### Art. 16 - Recesso del socio

1. È consentito, in ogni momento, uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
2. Il socio utente ha il diritto di recesso dalla cooperativa in qualsiasi momento. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento generale
4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano motivi ostativi al recesso a norma della legge e del presente statuto.
5. Qualora precedenti contratti o impegni patrimoniali in corso non siano risolti, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento generale ovvero, per i soci utenti, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso.
7. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati dalla data dell'effettivo recesso dallo status di socio.
8. Un socio produttore ha il diritto di recesso dalla cooperativa il 31/12 di ogni anno, con un preavviso minimo di 12 mesi, soltanto nel caso in cui la normativa lo preveda e dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17 - Esclusione**

1. L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
  - a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
  - b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dai regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
  - c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
  - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
  - e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa, assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
  - f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
  - g) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa.
2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata con le modalità previste dal Regolamento generale può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 56.
3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 18 - Liquidazione**

1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
3. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.
4. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

#### **Art. 19 - Morte del socio**

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.
4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli e del Regolamento Generale. In mancanza si provvede alla liquidazione.

**Art. 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

1. soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO VI - SOCI SOVVENTORI**

**Art. 21 - Soci sovventori**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.
2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**Art. 22 - Conferimento e azioni dei soci sovventori**

1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.
3. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
4. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
5. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**Art. 23 - Delibera di emissione**

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
  - a) l'importo complessivo dell'emissione;
  - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  - c) il termine minimo di durata del conferimento;
  - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ai limiti di legge;
  - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.
3. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.
5. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

#### **Art. 24 - Recesso dei soci sovventori**

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

### **TITOLO VII - RISTORNI**

#### **Art. 25 - Ristorni**

1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali — in via generale - debbono considerare:
  - a) L'apporto, da parte dei soci produttori, della quota di energia oggetto di condivisione;
  - b) L'utilizzo, da parte dei soci utenti, della quota di energia oggetto di condivisione;
  - c) L'apporto e l'utilizzo da parte dei soci prosumer della quota di energia oggetto di condivisione;
  - d) L'apporto dei soci fornitori in considerazione dei beni o servizi che hanno costituito lo scambio mutualistico;
  - e) L'assemblea può deliberare i criteri per la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
    - in forma liquida;
    - mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni della cooperativa.
    - mediante scorporo sui servizi forniti, incluso lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, come indicato dall'art. 32, comma 3, lettera c del Decreto Legislativo 199/2021.

#### **Art. 26 - Ristorni per incentivi MASE**

1. La cooperativa assicura che i ristorni relativi agli incentivi in tariffa, erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e relativi all'autoconsumo collettivo tra i soci della comunità energetica, vengano utilizzati e distribuiti in modo conforme al DM attuativo del D.Lgs. 199/2021, così come specificato nel regolamento generale e nei contratti stipulati con i soci.
2. La cooperativa assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci utenti, consumatori finali, sui benefici derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per l'autoconsumo collettivo all'interno della propria CACER.

### **TITOLO VII- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 27 - Elementi costitutivi**

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
  - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25;
  - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  - c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;
  - d) dalla riserva straordinaria;
  - e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
3. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

#### Art. 28 - Caratteristiche delle azioni cooperative

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o da vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
2. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.
3. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 10.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.
5. La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

#### Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai precedenti articoli 25 e 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
  - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 311,92 n. 59, nella misura del 3%;
  - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  - d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 32
  - e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - f) L'eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori, secondo le modalità stabiliti dal Titolo VI del presente statuto;



- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'art. 27.
5. Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero dai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga dalle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria
6. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

## TITOLO IX - GOVERNO DELLA SOCIETÀ

### **Art. 30 - Organi Sociali**

1. Sono organi della Società:
- a) L'Assemblea dei soci e le assemblee separate;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
  - d) Le eventuali assemblee speciali.

### **Art. 31 - Assemblee e modalità di convocazione**

1. Le assemblee sono ordinarie generali od ordinarie separate e straordinarie.
2. La convocazione dell'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, deve effettuarsi dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, che sarà pubblicata, oltre che sul sito istituzionale della cooperativa, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
- e) a) mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
  - f) b) mediante pubblicazione su un giornale di tiratura nazionale, anche on line, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
  - g) c) mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione.
3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti,
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:
- h) a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
  - i) b) la pubblicazione sul periodico «La Cooperazione Italiana», almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
  - j) c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
  - k) d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.
5. Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.
6. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza, In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione,

di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

*Luca...*

**Art. 32 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera:
  - a) sulle modificazioni dello statuto;
  - b) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
  - c) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - d) su ogni altra materia attribuita dalla legge.

**Art. 33 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio;
  - b) procede alla nomina delle cariche sociali,
  - c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
  - d) conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;
  - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
  - f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dell'aspirante socio nei casi di contestazione sulla delibera di diniego all'ammissione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 11;
  - g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del TITOLO VII del presente statuto;
  - h) approva i regolamenti interni;
  - i) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
  - j) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo VI del presente statuto.
  - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata:
  - a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
  - b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
  - c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
  - d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
3. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**Art. 34 - Costituzione e quorum deliberativi**

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

4. Per l'Assemblea straordinaria è sempre richiesto il quorum qualificato di partecipazione pari alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide qualora sia espresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

#### **Art. 35 - Voto**

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
4. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 36 - Presidenza dell'assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
3. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.
4. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

#### **Art. 37 - Assemblee separate**

1. Se si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., ovvero sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, la cooperativa istituisce le assemblee separate.
2. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
3. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Comunità Locali Soci o raggruppamenti di esse, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie e impianti di produzione energetica. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette o in caso di non istituzione delle CLS, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.
4. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
5. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

#### **Art. 38 - Consiglio di amministrazione**


1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

- Accordi Fondati!*
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche o enti.
  3. Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
  4. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività della base sociale, laddove previsti e indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea.
  5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli Incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione, La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

#### **Art. 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

- Alcune Brevi.*
1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.
  2. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
  3. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
  4. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

#### **Art. 40 - Compiti del Consiglio di amministrazione**

- Principali.*
1. Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge e dallo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.
  2. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
  3. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
    - a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
    - b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- 

- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea di sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 41 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dall'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo pec o email, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta dal Vice-Presidente e nel caso di sua impossibilità ed inerzia anche dal consigliere in carica più anziano.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
4. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare di lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 42 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.
2. Al Presidente, in particolare, competono:
  - a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere necessari al conseguimento dell'oggetto sociale e che non siano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
  - c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile di soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per l'iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice-Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 43 - Collegio sindacale**

1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, la cooperativa procede alle nomine dell'organo di controllo monocratico o; in alternativa, del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

*Accordo Sindaci*

*Alcove Bimatti*

*Pravolajka*

2. Qualora non sia obbligatorio distinguere e separare le funzioni di organo di controllo e di revisione dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
4. L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente dallo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
6. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
7. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
8. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
9. Qualora ne ricorrano i presupposti di legge il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia, e le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza d condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

**Art. 44 - Controllo legale**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dalla legislazione speciale in materia.

**TITOLO X - CONTROVERSIE**

**Art. 45 - Clausola di mediazione ed arbitrale**

1. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) tramite conciliazione sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, secondo il relativo Regolamento.
2. Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzimenzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.



**TITOLO XI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 46 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
  - a) I numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
  - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
2. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Art. 47 - Regolamenti**

1. Il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea dei soci il regolamento generale della cooperativa, che, tra le altre cose, dovrà:
  - a) individuare i criteri di riparto dei proventi economici derivanti dell'energia condivisa;
  - b) definire le tecniche da adottare per quantificare i benefici economici, ambientali e sociali prodotti dalla cooperativa;
  - c) definire le modalità per ripartire in modo equo, trasparente e non discriminatorio, tra i soci dei benefici economici derivanti dalla produzione, fornitura, condivisione ed incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili.

### **Art. 48 - Clausole mutualistiche**

1. Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

### **Art. 49 - Normativa applicabile**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché la normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili, il Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (TIAD) e ogni altra determinazione tecnica vincolante per le CER, emanata da autorità deputate dalle normative vigenti (ARERA, GSE, GME, MASE).

### **Art. 50 - Start-up innovative**

1. La Cooperativa intende attenersi, per il periodo e con le modalità previste dalla legge e in presenza dei requisiti da essa previsti, alla normativa sulle "start up innovative" di cui agli artt. 25 e seguenti del D.L. n.179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, e avvalersi delle incentivazioni e, in quanto compatibili, delle deroghe al diritto societario da essa previste.

*Accordo Perichì*

*Alessio Duranti*

*Stavolapto*